

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2 una spesa per la quale la Commissione abbia ricevuto nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1994 e il 30 aprile 1994 una domanda conforme a tutte le condizioni specificate all'articolo 14, paragrafo 2 può essere considerata ammissibile al contributo dei Fondi a decorrere dal 1° gennaio 1994.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES